



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 - c.so Mazzini, n.34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324  
codice fiscale e partita IVA 00467160677



**Protocollo n. 0006864=**  
**Civitella del Tronto li 24 luglio 2019**  
**Procedimento n.00231/2019**  
**ORDINANZA N. 70**

**MANIFESTAZIONE "XII SAGRA PORCINO E CINGHIALE" DALL' 08 AL 13 AGOSTO 2019.**

## IL SINDACO

**VISTA** l'istanza pervenuta dalla Sig.ra Lattanzi Annarita nata a Giulianova (TE) il 09.07.1973 e residente a Civitella del Tronto in frazione Rocche, in qualità di presidente dell'Associazione Sportiva Ricreativa Culturale "Le Quattro Rocche" con sede legale in Civitella del Tronto Piazza E. Berlinguer Frazione Rocche, P.I. 01732680671, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0005094 in data 07.06.2019, per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione gastronomica denominata "XII Sagra del Porcino e Cinghiale" e "Festa Madonna Assunta" che si svolgeranno dall'8 al 15 Agosto 2019;

**VISTA** la nota integrativa verbale della Sig.ra Lattanzi Annarita, con la quale comunicava l'annullamento degli eventi nelle date del 14 e 15 agosto 2019;

**VISTO** il Piano di Sicurezza del Geom. Marco Stuppini, Tecnico incaricato dall'Associazione Sportiva Ricreativa Culturale "Le Quattro Rocche", presentato in data 19.07.2019 e acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 0006724 in data 22.07.2019, ad integrazione della documentazione già presentata in data 05.07.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 0006321 in data 09.07.2019, anche ai sensi e per gli effetti di quanto ai sensi dell'art.141 del Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), per le finalità di cui agli artt. 68, 69 e 80 del medesimo TULPS, recante le certificazioni di rito in materia di staticità, sicurezza strutturale ed omologa;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 11.07.19, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto - Le Quattro Rocche - Concessione Patrocinio per sagra e Festa Patronale in Fraz. Rocche;

**RICHIAMATA** l'ordinanza al C.d.s. n. 69 del 24.07.2019 del Corpo di Polizia Locale, avente ad oggetto "Ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale a Rocche di Civitella del Tronto per manifestazione "XII Sagra del Porcino e Cinghiale" e "Festa Madonna Assunta" che si svolgeranno dall'08 al 15 agosto 2019;

**RICHIAMATA**, inoltre, la nota della Questura di Teramo prot. n. 884/5 - Div. Gab. - Cat. A. del 23 maggio 2019, con la quale si comunica ai Sindaci dei Comuni della provincia di Teramo, in ragione delle numerose manifestazioni pubbliche che si organizzano nel periodo estivo e che prevedono anche la somministrazione di bevande, attesa la grave pericolosità del vetro in caso di turbative, la necessità di disporre nelle autorizzazioni di competenza il divieto di somministrazione di bevande in bicchieri di vetro e la vendita di bottiglie di vetro;

**PRESO ATTO** che occorre, quindi, prevedere quanto segue:

- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o di plastica; potranno essere introdotte nell'area della manifestazione esclusivamente bottiglie in plastica e prive di tappo;
- L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

**ATTESO** che i divieti di cui sopra riguardano gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande ubicati nel borgo;

**VISTO** che è stato stabilito, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'emissione di apposita ordinanza sindacale finalizzata a:

1. vietare la somministrazione di bevande in bicchieri di vetro e la vendita in bottiglie di vetro per tutti gli esercizi commerciali ubicati lungo il percorso della manifestazione a partire dalle ore 18:00 alle ore 02:00 nei giorni dall'08 al 13 agosto 2019 e fino alle ore 02:00 del 14 agosto 2019;

**VISTO** che non sono emersi motivi ostativi di ordine e sicurezza pubblica da parte dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;

**VISTO** del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in particolare gli artt. 68 69 e 80;

**RICHIAMATA** la Circolare 555/O.P.70001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Prefetto Gabrielli, Capo della Polizia, che impartisce specifiche direttive per gli aspetti attinenti la safety, quali dispositivi e misure strutturali e salvaguardia dell'incolumità delle persone, e per quelli afferenti la security, quali servizi di ordine e sicurezza pubblica;

**RICHIAMATA** la comunicazione di posta certificata dell' 08.06.2017, della prefettura di Teramo,avente ad oggetto"Stagione estiva ed eventi culturali – Rafforzamento della attività di controllo del territorio, dei livelli di vigilanza e sicurezza presso obiettivi e luoghi a rischio";

**RICHIAMATA** la comunicazione di posta certificata dell' 03.07.2017, della prefettura di Teramo,avente ad oggetto "Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone – safety – nel processo di governo e gestione delle pubbliche amministrazioni";

**RICHIAMATA** la nota n. 524/6 – Mass. Z.2 – Div. Gab. Cat. A 10 dell'8 Giugno 2013 avente per oggetto "Pubbliche manifestazioni";

**RICHIAMATO** l'art. 54 Legge 120/2010;

**VISTO** l' art. 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali;

**VISTO** il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

**VISTO** il Regolamento per l'esecuzione del detto T.U. approvato con R.D 6 maggio 1940, n.635;

**VISTO** l'art. 19, primo comma, n.5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni di cui all'art. 68 del T.U. delle leggi di P.S. prima richiamato;

**VISTO** il D.P.C.M 14 novembre 1997 Valori limite delle sorgenti sonore;

**VISTO** il D.P.C.M 16 aprile 1999 n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

**VISTO** l'articolo 8, 3 ° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il D.lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii;

## **ORDINA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. Dalle ore 18:00 alle ore 02:00 nei giorni dall'08 al 13 agosto 2019 e fino alle ore 02:00 del 14 agosto 2019, è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
2. Nell'area della manifestazione potranno essere introdotte esclusivamente bottiglie in plastica e prive di tappo;
3. Il divieto di cui al punto 1 riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica e i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande che si presenti nel borgo;

## **DEMANDA**

- Agli organi di Polizia Locale e all'Arma dei Carabinieri la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

## **AVVERTE**

L'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i;

#### **DISPONE CHE**

- Il presente ordinanza è immediatamente eseguibile;
- Il presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando dei Carabinieri, al Comando di Polizia Locale per la verifica della sua esatta osservanza.

#### **DISPONE ALTRESÌ**

- Che il presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Civitella del Tronto per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell' Ente;
- Che del presente provvedimento venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

#### **INFORMA**

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.



**IL SINDACO**  
Avv. Cristina Di Pietro

